



San Gallo, marzo 2020

Coronavirus: una situazione particolare – Informazioni sulle prestazioni

Gentili signore, egregi signori,

il coronavirus ci colpisce tutti come collettività e rende angosciato il futuro. In questa situazione particolare, voi medici portate una grande responsabilità nei confronti di tutta la popolazione. Per lo spirito di solidarietà di cui date prova meritate infinita riconoscenza da parte di tutti noi.

Per proteggerci tutti, il Consiglio federale ha dovuto adottare misure incisive. La nuova realtà quotidiana ci obbliga a cogliere e affrontare nuove sfide, a limitarci allo stretto indispensabile e a riorganizzarci di conseguenza. Le decisioni del Consiglio federale non devono mettere nessuno in gravi difficoltà. Le misure adottate comportano notevoli restrizioni nell'attività dei medici e possono causare pesanti danni economici. Ne deriva una situazione caratterizzata da una responsabilità basata sulla solidarietà sociale e su una ripartizione dei compiti alle quali si inchina anche la Cassa Malati dei Medici Svizzeri (CMMS), e che si presenta come segue:

1. Attualmente continuiamo a fornire integralmente le nostre prestazioni dopo il termine di attesa pattuito in caso di malattia o infortunio; la CMMS, tuttavia, non è un'assicurazione professionale o d'interruzione d'esercizio; ogni prestazione deve avere come base un'inabilità al lavoro o un'incapacità di guadagno (art. 5.2 delle Condizioni generali per il piano di prestazioni B [CG-B], art 5.4 per il piano di prestazioni C [CG-C]); questa condizione non è adempiuta se un medico **può continuare a lavorare soltanto in modo limitato a causa di un ordine dell'autorità o a raccomandazioni basate sulla politica del settore**. Per tale ragione, queste limitazioni non danno diritto a prestazioni della cooperativa.

In questi casi, un eventuale sostegno è offerto dalle risorse stanziare dal Consiglio federale. Trovate informazioni, moduli e istruzioni per la richiesta di questo sostegno nel sito Internet della vostra cassa di compensazione AVS. Ai medici indipendenti consigliamo il sito www.medisuisse.ch, ai medici impiegati il sito www.seco.admin.ch. Le misure che entrano in considerazione sono in particolare le seguenti:

- *aiuto immediato sotto forma di credito transitorio COVID;*
- *proroga per il pagamento dei contributi alle assicurazioni sociali;*
- *possibilità di dilazionare i termini di pagamento per l'imposta federale diretta, l'imposta sul valore aggiunto e altre imposte, tasse d'incentivazione e dazi doganali, senza interessi di mora;*
- *indennità per lavoro ridotto anche per i (con)titolari di una società anonima;*
- *circa gli aiuti federali per i medici indipendenti sono ancora in corso alcuni accertamenti.*

2. Non vengono versate prestazioni ai medici che sono impossibilitati a esercitare la loro professione perché **genitori di figli di cui occorre garantire la custodia** o perché si trovano (per un motivo o per un altro) in **quarantena**. La regola vale anche se la quarantena è stata ordinata da un medico o dall'autorità, poiché anche in questo caso non vi è inabilità al lavoro per motivi di salute. Allo stesso modo, non vi è diritto a prestazioni quando un medico è impossibilitato a esercitare la propria professione a causa della **chiusura delle frontiere** per il medico stesso o per il suo personale.

Anche in questa ipotesi entrano in linea di conto le prestazioni offerte dalla Confederazione di cui al punto 1.

3. Ha invece diritto alle prestazioni della CMMS, una volta trascorso il periodo di attesa, chi rimane **contagiato dal virus e si ammala, e per questa ragione diviene parzialmente o totalmente inabile al lavoro**. In questi casi chiediamo di presentare il rapporto di un medico che non sia il socio stesso.
4. Non adempie le condizioni per ricevere le prestazioni dell'assicurazione indennità giornaliera neanche chi attualmente non può lavorare come medico in quanto fa parte delle **persone a rischio** per motivi di età o a causa di malattie pregresse.
In casi particolarmente delicati può essere preso in considerazione il versamento di un'indennità del fondo per i casi di rigore (art. 27 dello statuto).
5. Per i soci che **beneficiano già di un'indennità giornaliera per inabilità parziale dovuta a malattia o infortunio** fa stato quanto segue: conformemente all'art. 7.3 CG-B o CG-C, l'indennità giornaliera viene aumentata soltanto se un problema di salute causa un aumento dell'inabilità al lavoro (cfr. sopra, punto 3).
6. Chi è toccato dalle restrizioni menzionate e, come socio della cooperativa, simula una malattia o un infortunio in una notifica di sinistro, o rilascia un certificato in tal senso per un socio della cooperativa, si rende perseguibile per **truffa** (art. 146 del Codice penale), ed eventualmente per **falsità in documenti** (art. 251 del Codice penale).

La crisi, che è ben lungi dall'essere superata, ci pone di fronte continuamente a nuovi riscontri e nuove valutazioni. Qualora le nostre direttive di cui si è detto sopra dovessero cambiare, ci premureremo di informarvi nuovamente.

Abbiate riguardo della vostra salute e siate fiduciosi!

Con i più sinceri auguri

La vostra Società cooperativa Cassa Malati dei Medici Svizzeri